



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**  
**DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA**  
Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M\_D GMIL2 VDGM II SGR/0308464

Roma, 15 novembre 2013

All.: 1

**OGGETTO:** Cessazioni dal servizio permanente. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale militare.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^ ^^^ ^^

Seguito:

- a. Circolare n. M\_D GMIL II 5 1 0556029 in data 28 dicembre 2009;
- b. Circolare n. M\_D GMIL II 5 1 0317783 in data 30 giugno 2010;
- c. Circolare n. M\_D GMIL0 II 4 1 0102348 in data 8 marzo 2011;
- d. Circolare n. M\_D/GPREV/1^/1000/122/2010 in data 7 dicembre 2010.

^^^ ^^ ^^^ ^^

1. PREMESSA

L'articolo 24, comma 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto, per il personale appartenente al comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, l'adozione di un apposito regolamento al fine di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico, tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti.

In considerazione del fatto che tale regolamento non è stato ancora emanato e che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013, ha ribadito che per detto personale continuano ad applicarsi le norme e i requisiti pensionistici vigenti, adeguati agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche e integrazioni, con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti e disposizioni integrative/applicative del citato messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

In particolare, si chiarisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, l'incremento dell'adeguamento della speranza di vita, pari a tre mesi, si applica ai requisiti anagrafici maturati nel predetto lasso di tempo e, nella ipotesi che l'accesso alla

pensione avvenga a prescindere dall'età, anche a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.

Resta, inoltre, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (cosiddetta "finestra mobile").

## 2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

### a. PERSONALE A CUI NON SI APPLICA L'ISTITUTO DELL'ADEGUAMENTO DELLA SPERANZA DI VITA

L'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento non si applica al personale militare che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2012, anche se la cessazione dal servizio permanente intervenga successivamente a tale data, i seguenti requisiti:

- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 anni;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un'età di almeno 53 anni;
- raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni.

A detto personale, quindi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla circolare a seguito c..

### b. RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETÀ' (articolo 924 e seguenti del decreto legislativo 15 maggio 2010, n. 66)

L'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modificazioni, ha disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, per il solo personale militare in servizio permanente, giunto al limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza, che non abbia, a tale data, già maturato le condizioni previste per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico considerato per l'accesso alla pensione di anzianità deve essere incrementato di tre mesi.

Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze per l'accesso al trattamento pensionistico introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cosiddetta "finestra mobile").

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

Limiti di età 1° marzo 2013	Anzianità contributiva al 1° marzo 2013	Data di acquisizione dell'accesso al trattamento pensionistico
60 anni	36 anni	2 marzo 2013 (essendo decorso un anno dalla maturazione del requisito per la pensione di anzianità)
60 anni	35 anni	2 marzo 2014 (12 mesi dal raggiungimento del limite di età)
60 anni	meno di 35 anni	2 giugno 2014 (15 mesi dal raggiungimento del limite di età)

Si ritiene opportuno, allo scopo di rendere ancora più chiaro lo specchio sovrastante, fornire le seguenti delucidazioni.

Nel primo degli esempi sopra riportati, il raggiungimento del limite di età coincide con la data di acquisizione del diritto al trattamento pensionistico, avendo il militare maturato il requisito di accesso alla pensione di anzianità (anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 anni) il 1° marzo 2012.

Nel secondo non si applica, comunque, l'adeguamento dell'incremento della speranza di vita, pari a mesi tre, in quanto il militare alla data del raggiungimento del limite di età ha maturato

il requisito di accesso al trattamento pensionistico, applicandosi, quindi, soltanto il periodo di “finestra mobile”, pari a un anno.

Nel terzo caso invece, oltre all’applicazione del periodo di un anno di “finestra mobile”, si dà luogo anche all’adeguamento dell’incremento della speranza di vita, pari a mesi tre, in quanto il militare alla data del raggiungimento del limite di età non ha maturato il requisito di accesso al trattamento pensionistico.

c. CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA (articolo 933 del decreto legislativo n. 66/2010)

Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza vita, di cui al citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso alla pensione anticipata avviene se in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:

- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi indipendentemente dall’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’ aliquota dell’80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Per il personale militare, che chieda di cessare dal servizio permanente anticipatamente, ai sensi dell’articolo 933 del decreto legislativo n. 66/2010, e che maturi i sopra citati requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, l’accesso al trattamento pensionistico –secondo quanto previsto dal regime della cosiddetta “finestra mobile” di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122– si acquisisce decorsi 12 mesi, tranne nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva che subisce, rispetto ai citati 12 mesi, un ulteriore posticipo di 2 o 3 mesi, per i requisiti rispettivamente maturati nel 2013 o nel 2014 (articolo 18, comma 22-ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111).

Si riportano, di seguito, alcuni esempi illustrativi:

Primo requisito utile maturato ai fini dell’accesso alla pensione anticipata	Data maturazione del requisito	Data di acquisizione dell’accesso trattamento pensionistico
57 anni e 3 mesi e 35 anni di anzianità contributiva	1° aprile 2013	2 aprile 2014 (12 mesi dalla maturazione dell’anzianità contributiva)
57 anni e 3 mesi e 35 anni di anzianità contributiva	1° febbraio 2014	2 febbraio 2015 (12 mesi dalla maturazione dell’anzianità contributiva)
40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva	1° aprile 2013	2 giugno 2014 (14 mesi dalla maturazione dell’anzianità contributiva)
40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva	1° febbraio 2014	2 maggio 2015 (15 mesi dalla maturazione dell’anzianità contributiva)

Si ribadisce che il regime dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applica al personale militare che abbia, comunque, maturato i prescritti requisiti per l’accesso

alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2012, secondo quanto già specificato nel precedente sottopara a.

d. CESSAZIONE A DOMANDA DALL'ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI (articolo 909 del decreto legislativo n. 66/2010)

Gli incrementi legati alla cosiddetta "speranza di vita" nonché gli ulteriori posticipi di due o tre mesi si applicano anche agli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo essere stati collocati in aspettativa per riduzione di quadri, qualora gli stessi non abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 i requisiti (anagrafici e/o contributivi) previsti dalla vigente normativa per la pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze del trattamento pensionistico previsto dalla "finestra mobile".

3) DISPOSIZIONI FINALI

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni impartite a suo tempo con la circolare a seguito c. anche in materia di tempistiche e adempimenti da osservare nella istruzione dei procedimenti in argomento.

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
(D.ssa Maura PAOLOTTI)

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
(Gen. C.A. Francesco TARRICONE)

## ELENCO INDIRIZZI

A	SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli Affari Militari	ROMA
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere Militare	ROMA
	MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Ufficio Legislativo	ROMA
	SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
	UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA	SEDE
	DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI	ROMA
	DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA
	DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI	ROMA
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	ROMA
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
	COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	ROMA
	COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	ROMA
COMANDO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE	ANCONA
COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA	BARI
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	ROMA
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE	NISIDA (NA)
ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	ROMA
COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	SOLBIATE OLONA (VA)
1° COMANDO FORZE DI DIFESA	VITTORIO VENETO (TV)
2° COMANDO FORZE DI DIFESA	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
COMANDO TRUPPE ALPINE	BOLZANO
COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL'ESERCITO	ANZIO (ROMA)
COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO	VITERBO
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO	LA SPEZIA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO IONIO E DEL CANALE D'OTRANTO	TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA	AUGUSTA (SR)

COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO"	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"	PADOVA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA"	ROMA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN"	NAPOLI
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER"	MESSINA
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"	ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	ROMA

### **MAGISTRATURA MILITARE**

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA